

Non tutti i mali vengono per nuocere....l'importanza del modello VI informatizzato ai fini del trasporto equidi per finalità sportive.

Premessa: nel 2002 il Ministero della Salute ha istituito presso l'IZSAM (Istituto Zooprofilattico Sperimentale dell'Abruzzo e del Molise) di Teramo il Centro Servizi Nazionale (CSN), con il compito di progettare, realizzare e gestire la Banca Dati Nazionale (BDN) informatizzata dell'Anagrafe Zootecnica.

Ciò, nel tempo, ha consentito di realizzare l'obiettivo di censire anche **tutti i cavalli presenti sul territorio nazionale, i quali, infatti, devono essere identificati e registrati nella BDN** e perciò necessariamente associati ad un codice aziendale (il cosiddetto codice di stalla). Tale codice viene attribuito dalle Asl al soggetto detentore degli equidi stessi (titolare della struttura che li ospita), a prescindere dalla proprietà formale dei cavalli stessi. Ciò serve per abbinare alla registrazione nominale, l'effettiva collocazione geografica del capo, consultabile, peraltro, anche tramite app gestita dal Mipaft che gestisce la più specifica BDE (banca dati equidi).

Il 2 settembre 2017, dopo vari rinvii, è diventato obbligatorio il modello 4 informatizzato ¹. È stata una novità che ha avuto e sta avendo un enorme impatto su tutti i detentori di cavalli che devono prima di ogni movimentazione degli animali, accedere al sito della Banca Dati Nazionale per poter compilare e stampare il Mod. 4. Per la compilazione del Mod. 4 informatizzato, il sistema recupererà tutti i dati contenuti nella Banca Dati Nazionale (matricole degli animali, dati del detentore, proprietario e residenza dei capi tramite codice aziendale). Quindi per riuscire a compilare il Mod. 4 informatizzato, è necessario che tutti i cavalli da movimentare siano stati preventivamente registrati individualmente in BDN in modo da poterli recuperare. In caso contrario il modello 4, non potrà essere rilasciato.

All'esito della procedura, il modello 4 viene validato ed è generato in automatico un file pdf non modificabile munito di data, di un codice a barre univoco, un numero di serie progressivo e di un **codice di controllo che potrà anche essere utilizzato dagli agenti accertatori per fare verifiche incrociate on line** ed escludere così ipotesi di trasporti abusivi.

Il modello 4 informatizzato permette di avere una tracciabilità perfetta degli spostamenti dei capi ma richiede grande attenzione, precisione nel fornire le informazioni e soprattutto **programmazione preventiva delle movimentazioni da effettuare** in quanto, qualunque dato impreciso, anche solamente per aspetti minimali, ma richiesto dal sistema informatico della BDN, impedirà di emettere il Modello 4 informatizzato e quindi di spostare gli animali.

Conclusioni: alla luce della attuale normativa in materia di movimentazione degli equidi per finalità sportive, è possibile sostenere che l'utilizzo appropriato del nuovo sistema di creazione informatizzata del Modello 4 sia di grande aiuto, in quanto:

- a) **Garantisce l'individuazione di proprietario formale e detentore dei cavalli** ²;
- b) **Garantisce l'ubicazione abituale dei cavalli e la data del loro ingresso nella scuderia di partenza;**
- c) **Garantisce la destinazione del viaggio (ed eventualmente anche del ritorno, se programmato).**

Per maggiori approfondimenti, è possibile consultare il documento integrale https://www.fise.it/images/Veterinaria/Archivio_Giuridico/Il_Modello_IV_e_la_Carta_Nazionale_dei_Servizi.pdf e visitare il sito www.vetinfo.it; Per essere accreditati e poter operare in BDN è inoltre attivo un *help desk* telefonico dal Lunedì al venerdì dalle 8:00 alle 20:00, sabato dalle 8:00 alle 14:00. Digitare l'opzione 2.



¹ Il Decreto del Ministero della Salute 28 giugno 2016 pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale n. 205 del 02/09/2016 ha stabilito che: *“la compilazione della dichiarazione di provenienza e destinazione degli animali (modello 4) è effettuata esclusivamente in modalità informatica [...]”*.

² Il concetto di detenzione riportato nel modello 4 “elettronico”, rapportato al contesto del cavallo sportivo da sella, comporta necessariamente in capo al detentore (che, per legge deve coincidere con un codice aziendale Asl) lo svolgimento delle attività accessorie alla custodia del bene, come indicato all'art. 31 lett. c della L. 298/74 (cfr. nota prot. 7368/23.14.13 del 26.03.2014 del Dipartimento Pubblica Sicurezza - Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti).